

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n.1 del 29 novembre 2024

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

A.S.D. STALLIONS APRILIA – avverso squalifica calciatore DEI GIUDICI Lorenzo per 10 (dieci) gare.
Gara: ASD Stallions Aprilia – United Torrenova del 04 novembre 2024. Comunicato Ufficiale n.7 del 9 novembre 2024. Procedimento 1/A.

Con rituale atto del 12/11/2024, la Società Stallions Aprilia ha proposto ricorso in Appello, avverso la decisione in oggetto adottata dal Giudice Sportivo, il quale deliberava di infliggere la squalifica in epigrafe indicata determinata dagli atti di violenza posti in atto contro un avversario.

La società impugnante, pur ammettendo sostanzialmente gli atti violenti perpetrati dal proprio tesserato nei confronti dell'avversario, ne invocava un regime sanzionatorio più mite, applicato *“con la dovuta proporzionalità e considerazione delle circostanze”*, essendosi trattato, a suo dire, di una reazione ad una testata che il medesimo aveva subito da un avversario. Nello specifico, aggiunge ancora la reclamante che *“il nostro tesserato non ha iniziato il conflitto... l'episodio non ha avuto esiti gravi, né per il nostro tesserato né per il giocatore avversario il quale, pur avendo ricevuto il colpo, non ha dovuto ricevere cure mediche di particolare rilievo... il nostro giocatore ha subito una provocazione diretta e non giustificata e la sua reazione, pur violenta, è avvenuta in un contesto di difesa fisica e psicologica”*.

Nel merito la Commissione disciplinare, ritenuta la necessità di ascoltare l'arbitro in audizione, al fine di acquisire ulteriori precisazioni, osserva:

Il giudizio innanzi alla Commissione per principio generale, espressamente sancito dell'art. 61, comma 1, del C.G.S., riconosce piena prova solo agli atti ufficiali di gara (degli arbitri o del Commissario di campo), con conseguente utilizzabilità di essi.

L'esame del referto arbitrale consente di ricostruire che, in effetti, il calciatore Dei Giudici Lorenzo reagiva con un violento pugno nei confronti di un avversario che stramazza al suolo, riportando evidenti segni sul volto, per i quali era costretto a ricorrere, nell'immediato, alle cure del caso attraverso l'apposizione di buste di ghiaccio nella parte colpita. Emerge, tuttavia, dalla lettura degli atti che il deplorabile atto commesso dal Dei Giudici sia scaturito anche a causa di un colpo subito da parte di un avversario, a seguito di uno screzio nato con il pallone non a distanza di giuoco.

In ragione di quanto sopra, il reclamo può trovare accoglimento e la sanzione va rideterminata come da dispositivo ricorrendo nell'ipotesi la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del C.G.S. della F.I.G.C.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare accoglie parzialmente il ricorso, rideterminando in 8 (otto) gare la squalifica a carico del calciatore Dei Giudici Lorenzo (Stallions Aprilia) e, per l'effetto, dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva, già versato, pari ad euro 80,00.

Pubblicato in Roma il 29/11/2024

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE